



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 50 DEL 17/08/2020

OGGETTO: Misure in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). "FASE 3" – Rientri dall'estero ed altre misure

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela il diritto alla salute, mai come in questo momento, diritto di rango primario nella Carta fondamentale dei diritti;

CONSIDERATO che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza della Regione Campania n. 68 del 12.08.2020 che obbliga i cittadini residenti in Regione Campania che a partire dal 12.08.2020 fanno rientro dall'estero in regione sia con tratte dirette che con scali o soste intermedie nel territorio nazionale a:

- segnalarsi entro 24 ore al Dipartimento Prevenzione dell'Asl di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico-tampone;
- osservare l'isolamento fiduciario (quarantena domiciliare);
- attendere l'esito del test-tampone

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro della Salute del 16.08.2020 che, all'art. 1 lettera a), obbliga dalle ore 18.00 alle ore 6.00 su tutto il territorio nazionale di usare prevenzioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

CONSIDERATO che, in base all'aggiornamento emanato dalla Regione Campania in data 14 agosto 2020, sui complessivi 69 casi di positivi registrati in Campania nei due giorni precedenti, 17 riguardavano cittadini campani rientrati dalle vacanze all'estero ed in particolare provenienti da Malta, dalla Grecia, dalla Francia, da Corfù e da Santo Domingo, chiedendo, con l'occasione, la massima collaborazione dei cittadini, invitandoli al rispetto delle regole ed invitando i gestori dei locali a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza in vigore;

CONSIDERATO CHE si rende necessario, alla luce dell'impennata dei contagi e della circostanza che si sono registrati due casi di positività sul territorio comunale, attuare quelle prescrizioni idonee ed efficaci per il contenimento del rischio di contagio, quali il distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi di sicurezza

individuale, oltre che tutte le misure utili a garantire l'igienicità degli esercizi commerciali e degli spazi pubblici ovvero aperti al pubblico;

CONSIDERATO che in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, si impone una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, ed a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

DATO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una accorta, ragionevole, proporzionata ed esaustiva ponderazione e valutazione degli stessi;

RICHIAMATE tutte le attività ed iniziative tenute per il contenimento dal rischio di contagio sul territorio comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli screening tampone effettuati a favore dei dipendenti delle strutture RSA, di riabilitazione e di riposo per anziani, ovvero per tutte le categorie a rischio di contaminazione, per i dipendenti comunali, per i medici di base ed i pediatri di libera scelta operanti su Roccapiemonte (e non solo), per i veterinari, per i farmacisti, per i commercianti che non hanno sospeso la loro attività durante la FASE 1 dell'emergenza sanitaria, per i volontari delle Associazioni del territorio impegnati a favore della cittadinanza (Protezione Civile, Croce Rossa, Gadit- Guardie Ambientali, Caritas, Ass.ne Dalle Zampe al Cuore, Associazione Cattolica, Parroci), etc.; le frequenti sanificazioni degli spazi pubblici, e non solo, quali la prima sanificazione offerta dall'Ente ai ristoranti, bar e pizzerie, al momento della riapertura durante la Fase 2;

RITENUTO di dovere ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO di attuare, allo stato, misure di natura civica e di responsabilizzazione sociale non soltanto dei cittadini ma di tutti coloro i quali che, eccetto che per motivi di lavoro temporanei, dovessero fare rientro a Roccapiemonte;

tutto ciò premesso e considerato emana la seguente

ORDINANZA

- **con decorrenza dal 17 agosto e fino al 31 agosto 2020 è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie (cd mascherine) anche all'aperto (piazze, strade, luoghi aperti al pubblico, luoghi pubblici et similia).** Non sono soggetti all'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. A questi fini possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiale multistrato, idonei a fornire una adeguata barriera protettiva e che, al contempo, garantiscano confort e respirabilità, forma ed aderenza adeguate a coprire dal mento ed al di sopra del naso. L'uso delle mascherine si aggiunge alle altre vigenti misure di protezione per la riduzione del contagio, che restano invariate e prioritarie, quali il distanziamento fisico ed il lavaggio costante delle mani;
- è fatto obbligo ai gestori dei locali ed, in particolare, dei bar e degli esercizi commerciali assimilati, di rispettare le vigenti disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia e comunque di provvedere, periodicamente e costantemente, all'adeguata pulizia e

sanificazione dei locali, nonché di vigilare sul rispetto dell'uso della mascherina e delle altre misure di sicurezza da parte dei consumatori-fruitori e dello stesso personale.

DISPONE

la trasmissione della presente a:

- Prefettura di Salerno;
- Regione Campania-Unità di crisi regionale;
- Direzione Generale Asl Salerno;
- Distretto Asl n. 60;
- Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino;
- Comando P.L. Roccapiemonte

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comunediroccapiemonte.sa.it.

AVVISA CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a *euro 1.000* e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo *la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata* fino a un terzo.

DEMANDA

alle Autorità competenti di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (120) decorrenti dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Dr. Carmine Pagano

f.to Anna Bove